

17359-21



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Stefano Mogini - Presidente -  
Angelo Capozzi  
Gaetano De Amicis  
Benedetto Paternò Raddusa -Relatore -  
Pietro Silvestri

Sent. n. sez. 482  
UP 18/03/2021  
R.G.N. 36247/2020

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 25 giugno 2020

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

### RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 17 settembre 2019, resa in esito a giudizio abbreviato condizionato, ha assolto (omissis) dalle ipotesi di violenza sessuale descritte al capo c) della rubrica, per la ritenuta non sussistenza dei fatti mentre ha confermato il giudizio di responsabilità reso in

primo grado per le residue imputazioni e in particolare i maltrattamenti aggravati di cui al capo a) e le lesioni aggravate di cui al capo b), resi sempre in danno della moglie nonchè le lesioni aggravate arrecate a (omissis) di cui al capo d), riducendo in coerenza la pena irrogata dal primo giudice.

2. Avverso la sentenza hanno interposto due autonomi ricorsi nell'interesse dell'imputato gli avvocati, (omissis) e (omissis).

2.1. Nel ricorso sottoscritto dall'avvocato (omissis) sono due le doglianze prospettate.

Per un verso si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di maltrattamenti, legato ad un giudizio di credibilità della persona offesa evidentemente messo in crisi dall'assoluzione del prevenuto dall'imputazione di violenza sessuale che pure poggiava, al pari della prima fattispecie, sulle dichiarazioni della moglie. E ciò a fronte della insussistenza di emergenze istruttorie utili a confermare *ab externo* le vessazioni assertivamente denunciate dalla vittima. Considerata l'unitarietà del racconto offerto da quest'ultima, nel quale le diverse vicende in fatto e i reati prospettati risultavano legati da un rapporto di causalità necessaria, la difesa evidenzia dunque che la riscontrata inattendibilità del narrato relativo alla accusa di violenza sessuale finiva per ammantare di complessiva non credibilità la persona offesa le cui dichiarazioni, dunque, non potevano probatoriamente sostenere il giudizio legato ai maltrattamenti. Dichiarazioni che del resto che descrivevano in modo contraddittorio, confuso e generico le vessazioni assertivamente realizzate dall'imputato in danno della moglie e che si rilevavano pertanto inidonee a rassegnare compiutamente gli estremi tipici, oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art 572 cod. pen.

Per altro verso violazione di legge e vizio di motivazione vengono riferiti al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, giustificato in ragione della prognosi negativa da spendere in ordine alla futura realizzazione di ulteriori reati, in immediata contraddizione con il giudizio di segno contrario svolto dalla stessa Corte nel revocare, ex art 299 cod. proc. pen., la misura cautelare all'epoca applicata al (omissis), ritenendo cessato il rischio di recidiva in origine ritenuto.

2.2. Nel ricorso a firma dell'avvocato (omissis), con il primo motivo si contesta il giudizio di attendibilità ascrivito alla persona offesa e al suo narrato, decisivo nel sostenere il reato di maltrattamenti, sempre sotto il versante delle rifluenze logiche che devono trarsi, sul piano della linearità logica del ritenere, dalla intervenuta assoluzione del (omissis) dalle violenze sessuali denunciate dalla medesima persona offesa.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606, lettera d), cod. proc. pen. in ordine alla mancata ammissione del verbale contenente le dichiarazioni della moglie dell'imputato innanzi alla Commissione regionale di disciplina degli avvocati: dichiarazioni che, a differenza di quanto rimarcato in sentenza, non facevano gioco unicamente sotto il versante del giudizio relativo alla violenza sessuale, così da risultare superflue, ma che avrebbero consentito, piuttosto, una più completa valutazione della attendibilità della persona offesa.

Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al requisito dello stato di soggezione della vittima dei maltrattamenti, presupposto in fatto della configurabilità del reato di cui all'art 572 cod. pen. Si rimarca che nella stessa sentenza, la rivendicata capacità di autodeterminazione della persona offesa rispetto alle presunte violenze sessuali dava il segno della contraddittorietà del ritenere della Corte del merito.

Con gli ulteriori motivi di ricorso si contesta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art 62, n. 6 cod. pen.; illogicità della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio; violazione dell'art 164 cod. pen. e vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena alla stregua delle medesime ragioni critiche prospettate nell'altro ricorso proposto nell'interesse del prevenuto.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi vanno rigettati perchè riposano su censure quantomeno infondate.

2. Non meritano accoglimento, anche per la parziale genericità dei rilievi prospettati nei due ricorsi, le doglianze riferite alla configurabilità del reato di maltrattamenti.

Secondo la prospettazione accusatoria, validata in entrambi i gradi del giudizio di merito, la moglie dell'imputato, (omissis), sarebbe stata fatta oggetto di continue condotte vessatorie, concretatesi anche in diversi atti di violenza fisica e verbale, secondo una dinamica che avrebbe caratterizzato con abitudine l'intero rapporto occorso tra i due, anche in epoca precedente al matrimonio, e che avrebbe visto una soluzione di continuità solo nel periodo, coperto dal 2011 al 2013, nel corso del quale la (omissis) si allontanò dal domicilio familiare ( per vivere con il figlio minore presso l'abitazione dei genitori), proprio per il registro che connotava le condotte del marito costantemente realizzate in suo danno.

Ripresa la convivenza (nel 2013), hanno preso nuovamente vigore anche i contegni gravemente violenti realizzati dal ricorrente, tali da portare ad un nuovo abbandono del domicilio comune da parte della (omissis) (nel 2018) nonché all'aggressione operata dal (omissis) ai danni di (omissis) (avvenuta nel gennaio 2019) sfociata nelle lesioni descritte al capo D, determinate da ragioni di gelosia.

2.1. Le due sentenze divergono solo in ordine alle violenze sessuali descritte al capo c) della rubrica, ritenute dal Tribunale e che la Corte territoriale ha invece escluso perché, a suo avviso, le dichiarazioni della persona offesa consentivano di delineare una situazione familiare all'interno della quale "il piano delle relazioni sessuali tra i coniugi si inseriva in un contesto di aggressioni fisiche e di percosse" da parte dell'imputato, scaturite dal rifiuto opposto dalla donna che tuttavia, in assenza di specifiche costrizioni, memore delle pregresse esperienze e solo per farlo calmare, per paura di non essere nuovamente picchiata, accondiscendeva senza che ne risultasse condizionato il relativo " processo di libera determinazione".

3. Nei due ricorsi si contesta in termini di manifesta aspecificità il percorso argomentativo che ha portato alla verifica dei presupposti costitutivi tipici del reato di maltrattamenti, in ogni caso estraneo a vuoti logici oltre che coerente con gli estremi normativi della fattispecie di riferimento.

Le doglianze assumono i toni della concretezza utile ad un approfondimento nel merito dei relativi rilievi solo in relazione al profilo della possibile incoerenza logica del giudizio sulla attendibilità della persona offesa e del suo narrato alla luce della diversa conclusione raggiunta in appello sulla tenuta di tali dichiarazioni a supporto della contestazione inerente le presunte violenze sessuali ( profilo sollevato in entrambi i ricorsi), nonché al tema delle argomentazioni spese a sostegno della ritenuta sussistenza dello stato di soggezione della vittima, contestata con gli appelli proposti nell'interesse dell'imputato ( aspetto addotto solo nel ricorso a firma dell'avvocato <sup>(omissis)</sup>).

In entrambi i casi, le censure prospettate non colgono nel segno.

3.1. Non è contestato da parte delle difese, in linea con la costante giurisprudenza espressa sul tema da questa Corte, che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; valutazione, quella relativa all'attendibilità della persona offesa dal reato, che assume i toni tipici della questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità.

3.2. Nel caso, le valutazioni spese dalla Corte territoriale non impingono nei vizi sopra rassegnati.

Va rimarcato che la persona offesa non si è costituita parte civile; non è dunque emersa, quantomeno nei termini di evidenza che siffatta costituzione rassegni, quella potenziale matrice economica che, in tesi, potrebbe inquinare la credibilità del teste, portando l'interprete a elevare il grado di rigosità che in genere deve caratterizzare il controllo di attendibilità del dichiarante, anche per il tramite della individuazione di riscontri esterni che possano adeguatamente validarne la credibilità soggettiva.

Ciò malgrado, in sentenza, sono diversi gli elementi di riscontro addotti a sostegno della credibilità della (omissis), esterni al relativo narrato. Viene fatto riferimento alle dichiarazioni della madre, che ebbe ad assistere a una delle aggressioni rese dal genero ai danni della figlia; a quelle delle persone che hanno avuto modo di constatare le lesioni riportate nel tempo dalla vittima, avuto riguardo in particolare all'episodio del gennaio del 2018, ricevendone anche le confidenze rispetto alle aggressioni che pativa da parte dell'imputato; a quelle dei testi che hanno assistito alle offese che il (omissis) era solito rivolgere alla vittima anche in contesti conviviali.

Aspetti, questi, letti alla luce di una chiave di lettura non indifferente: le accuse rivolte al marito, mai veicolate in precedenza per il timore legato alla propria incolumità, sono state prospettate dalla (omissis) solo a seguito dell'aggressione resa in danno dell' (omissis), allorché venne sentita dalla P.G. in relazione alla detta vicenda, motivata dallo stesso imputato da ragioni di gelosia.

Si è dunque coerentemente rimarcato in sentenza che la scaturigine delle provalazioni accusatorie, nel caso, è all'evidenza occasionale; e che tanto rende anche credibile l'affermazione della vittima, in forza della quale la stessa mai aveva denunciato le aggressioni patite in precedenza all'interno dell'intimo vissuto familiare temendo per la propria incolumità. Timore che aveva assunto toni non più tollerabili, una volta che il perimetro dell'azione aggressiva dell'imputato, protrattosi anche dopo il cessare della convivenza, aveva finito per estendersi nei confronti di soggetti terzi, dando ancora più concretezza a quella sensazione di costante pericolo con la quale la (omissis) aveva convissuto anche dopo la definizione del rapporto matrimoniale.

3.3. Rispetto a siffatto argomentare, i due ricorsi mancano della dovuta specificità critica.

Piuttosto le impugnazioni si concentrano sul versante della possibile intrinseca contraddittorietà logica della sentenza impugnata quale aspetto correlato alla diversa soluzione assunta in appello in ordine alla imputazione per violenza sessuale.

3.4. Anche sotto questo versante la sentenza non merita censure.

La Corte ha infatti motivato la decisione assunta senza smentire il tono ed il tenore delle dichiarazioni della <sup>(omissis)</sup> ma meglio interpretandone il portato in termini di esclusiva incompatibilità con la costruzione sottesa all'imputazione descritta al capo c) della rubrica. Si è evidenziato, in particolare, che, rispetto ad una prima indicazione, peraltro all'evidenza generica, in conseguenza della quale potevano emergere gli estremi dell'accusa volta a sostenere le violenze sessuali (quella resa in sede di sommarie informazioni dopo l'aggressione del <sup>(omissis)</sup>), la persona offesa, nelle successive dichiarazioni (quelle del 22 gennaio e del 14 marzo 2019 innanzi agli inquirenti, nonché quelle dell'agosto dello stesso anno rese ai difensori dell'imputato) ha progressivamente meglio chiarito il tenore delle originarie propalazioni, dettagliandone il portato: avrebbe infatti precisato che il marito, dopo la nascita del figlio, a fronte del rifiuto opposto dalla moglie rispetto alla possibilità di avere rapporti sessuali, la picchiava senza tuttavia costringerla a subirli; e che, memore di tali aggressioni successive, nelle occasioni successive, temendo di essere nuovamente percossa, addiveniva alle proposte al fine di calmarlo, rivendicando la libertà di autodeterminazione delle relative scelte.

Ad avviso della Corte territoriale, le versioni offerte dalla persona offesa nel corso dell'attività di indagine non sarebbero state diverse e contraddittorie: si sono invece sviluppate nel tempo rendendo più chiare le relative dinamiche che connotavano sotto questo versante i rapporti tra i due coniugi in termini di mera passività del contegno tenuto dalla <sup>(omissis)</sup>, che accettava le pretese del marito senza adesione emotiva per il timore di venire aggredita ma sempre senza risultare condizionata sul piano della autodeterminazione sessuale.

3.5. Ritiene il Collegio che in parte qua la sentenza, se può mostrare delle crepe sul piano logico giuridico quanto alla soluzione adottata in relazione al capo c) della rubrica, ovviamente estranea al perimetro della verifica devoluta dal ricorso, per contro regge l'urto delle critiche sollevate con i ricorsi.

La Corte del merito ha infatti assegnato un quadro lineare alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale non sarebbe entrata in contraddizione nel descrivere il registro comunicativo che contrassegnava i rapporti tra i coniugi, abitualmente colorato dall'azione aggressiva del ricorrente, manifestatasi anche in relazione ai relativi rapporti sessuali, che, dunque, si inserivano all'interno di un complessivo contesto dominato dalla situazione di ansia e timore vissuta dalla persona offesa, anche in relazione ai rifiuti prestati sul tema.

Alla decisione assunta nel ritenere la non sussistenza del reato di violenza sessuale, dunque, la Corte di appello non è pervenuta smentendo il contenuto delle dichiarazioni rese sul punto dalla <sup>(omissis)</sup>, scelta che avrebbe potuto incrinare la linearità logica della valutazione spesa in ordine alla complessiva credibilità della persona offesa. Piuttosto, si è affermato che una corretta lettura del relativo dato

non supportava adeguatamente l'ipotesi di reato prospettata. E tanto rende estraneo alla verifica che occupa il profilo della frazionabilità delle provalazioni accusatorie, laddove riscontrate solo in parte, al fine di assegnare comunque credibilità al dichiarante: il narrato, meglio dettagliato nel corso delle relative escussioni, non è stato considerato fonte di intrinseche contraddittorietà, perché sempre coerentemente diretto ad emarginare i contegni vessatori complessivamente realizzati dal ricorrente, rivendicando, al contempo, l'assenza di specifiche costrizioni volte ad imporre i rapporti sessuali.

3.6 Sotto questo versante, inoltre, trova immediata correlazione l'aspetto inerente la logicità del motivare sotteso alla sentenza impugnata nella parte in cui viene comunque riscontrato il profilo della soggezione della <sup>(omissis)</sup>, rispetto ai contegni del marito; profilo smentito, ad avviso della difesa, sul piano logico dall'affermata capacità della persona offesa di autodeterminarsi rispetto alle sollecitazioni rivoltele dal marito sul piano sessuale.

Sul punto la doglianza è manifestamente inconferente, perché confonde i piani della libertà di autodeterminazione sessuale con quello dello stato di inferiorità psicologica in cui precipita la persona offesa dal reato di maltrattamenti, che non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo annichilimento, ma può concretizzarsi in uno stato di avvilitamento generale e sopraffazione conseguente alle vessazioni tale da impedire alla vittima di vivere con dovuta serenità la quotidianità domestica. Non è dunque richiesta una totale soggezione della vittima all'autore del reato, in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza (ex plurimis Sez. 6, n. 4015 del 04/03/1996), nel caso pacificamente messa in crisi dai contegni vessatori realizzati dall'imputato.

4. Non merita censure la sentenza nella parte in cui ha escluso la rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa con la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni della <sup>(omissis)</sup> innanzi alla Commissione di disciplina che giudicava l'imputato per i fatti in esame.

4.1. Va ricordato che, secondo la stessa giurisprudenza evocata dalla sentenza impugnata ( da ultimo, sez. 6, sentenza n. 51901 del 19/9/2019 che di seguito si riporta pressochè pedissequamente) deve in via generale rilevarsi come nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in sede di appello sia ammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., senza che peraltro le parti possano invocare a tal fine un vero e proprio diritto alla prova, dovendosi dunque ritenere che possa sollecitarsi l'esercizio da parte del Giudice del potere di integrazione (Cass. Sez. U. n. 930 del 13/12/1995, dep. nel 1996, Clarke, rv. 203427; Cass. Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. nel 2018, Picone, rv. 272197). Ciò si ricollega al carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello, implicante

l'esercizio della discrezionalità del Giudice che si trovi a non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. nel 2016, Ricci, rv. 266820). In tale quadro deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa invocarsi mediante ricorso la mancata ammissione di prova decisiva agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: ciò non esclude, tuttavia, che la parte interessata possa dolersi della mancata ammissione dell'integrazione probatoria sollecitata agli effetti dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ove siano prospettate lacune della motivazione su punti decisivi, che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (sul punto si rinvia all'ampia analisi di Cass. Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, rv. 271163; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, rv. 266623, e Cass. Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, rv. 265323).

4.2. Nel caso la Corte territoriale ha escluso dovesse ritenersi necessaria l'acquisizione in questione, atteso che già il tenore delle dichiarazioni in atti consentivano una definizione del quadro di responsabilità ascrivibile al ricorrente avuto riguardo al profilo della ascritta violenza sessuale, peraltro in una ottica assolutoria. A fronte di una siffatta motivazione, immune a censure, il ricorso, del tutto genericamente lamenta che la detta acquisizione avrebbe consentito una valutazione complessiva della attendibilità della persona offesa, destinata ad esondare gli arigni dell'imputazione descritta al capo c) della rubrica: ma tale affermazione è rimasta solo labiale, avendo la difesa pretermesso di indicare gli aspetti, che sul piano della necessità che deve connotare l'integrazione probatoria, permettevano di inquadrare la credibilità della <sup>(omissis)</sup> in termini diversi da quanto già fotografato alle dichiarazioni già acquisite.

5. Non colgono nel segno le doglianze inerenti il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art 62, n. 6 cod. pen.

5.1. Giova rimarcare che l'attenuante in questione è un mezzo apprestato dall'ordinamento non solo per favorire la soddisfazione degli interessi patrimoniali della persona offesa, ma trova la sua ragion d'essere nella rilevanza che assume il comportamento del reo quale indice di ravvedimento e quindi di diminuita pericolosità sociale.

Considerazione questa che costituisce lo snodo logico di partenza di due ulteriori corollari. Per un verso, sostiene l'affermazione in forza della quale la necessaria satisfattività del risarcimento, che deve essere comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, consente al giudice di verificare la corrispondenza fra l'accordo transattivo occorso tra imputato e danneggiato e l'effettivo ristoro garantito, potendo il decidente anche disattendere, con adeguata motivazione, il relativo portato malgrado le dichiarazioni liberatorie rese dalla parte lesa. Per altro verso, consente di ritenere che l'imputato può godere della

detta attenuante pur quando il danneggiato abbia rifiutato di accettare una offerta risarcitoria, purchè la stessa sia seria, congrua, e dunque effettiva.

In altre parole, occorre che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale venga offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguire la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018 Rv. 273021)

5.2. Nel caso, la scrittura privata allegata dalla difesa nel giudizio di primo grado, descritta in sentenza nei suoi tratti essenziali, non contestati dai ricorsi, dava conto di un accordo, che la <sup>(omissis)</sup> ha dichiarato soddisfacente rispetto alle pretese risarcitorie prospettabili in danno del ricorrente, che si dipanava attraverso un complesso articolarsi di future prospettive negoziali: in primo luogo il ricorrente si impegnava a vendere, entro una data prefissata, alla stessa <sup>(omissis)</sup> o a terzi, l'immobile in precedenza adibito ad abitazione familiare di sua proprietà, senza precisare il corrispettivo della relativa vendita; in caso di scadenza del detto termine, senza che la vendita in questione si fosse realizzata, il ricorrente si impegnava altresì a trasferire alla ricorrente la metà dell'intera proprietà del cespite suddetto.

5.2.1. In entrambi i casi considerati, all'evidenza, il tenore oggettivo dell'accordo si risolveva nell'assunzione di una obbligazione. Del tutto sfumata la prima, evidentemente inidonea, come correttamente sostenuto in sentenza, a sostenere il presupposto in fatto utile all'attenuante in esame, non risultando neppure indicato il possibile corrispettivo della vendita che il <sup>(omissis)</sup> si impegnava ad effettuare.

La seconda obbligazione si risolveva in una prospettiva di futura "datio in solutum": a tacere della immediatezza garantita dalla possibilità di portare ad esecuzione tale impegno in caso di inerzia dell'obbligato, sono due gli aspetti che mettono radicalmente in crisi la serietà dell'obbligo assunto.

Vengono ad evidenza infatti sia la mancata indicazione del valore del cespite oggetto della futura cessione, parametro di riferimento essenziale per verificare la congruità del ristoro a prescindere dalla dichiarazione liberatoria della parte danneggiata; sia la pacifica sussistenza di un contenzioso artatamente creato dalla madre del ricorrente di concerto con quest'ultimo, afferente la titolarità del detto cespite, finalizzato a rendere non aggredibile siffatta utilità in caso di future iniziative risarcitorie da parte della <sup>(omissis)</sup>. Contenzioso che la difesa labialmente afferma sarebbe stato oggetto di futura rinuncia ma che, rimasto estraneo al contenuto della detta scrittura, anche nei limiti della mera dichiarazione di scienza,

mette palesemente in crisi i profili di effettività e serietà del citato accordo transattivo.

Da qui l'assenza di censure utilmente prospettabili anche in parte qua nei confronti della sentenza impugnata, palesemente insuscettibile di critiche, del resto, rispetto al medesimo tema riferito al risarcimento del danno assertivamente garantito al (omissis), mai documentato nel corso del giudizio.

6. Infine, sono inammissibili i rilievi articolati sulla pena e sulla sospensione condizionale non accordata.

6.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, la contestazione mossa nel ricorso sottoscritto dall'avvocato (omissis) è marcatamente inammissibile perché non si risolve in una violazione di legge né attinge in qualche modo, sotto il versante dei possibili difetti di motivazione, il percorso giustificativo tracciato in sentenza a sostegno delle valutazioni svolte sul tema.

Quanto alla sospensione condizionale, i motivi espressi sul punto dai due ricorsi, nella sostanza sovrapponibili, sono inammissibili perché aspecifici.

Le difese limitano la censura ad una ritenuta ma altrettanto insussistente aprioristica incompatibilità tra la decisione assunta in tema di sospensione condizionale della pena e quella nel caso resa dal medesimo Collegio decidente, incidentalmente attinto ex art 299 cod. proc. pen., con la quale è stata revocata la misura cautelare all'epoca applicata all'imputato, in ragione della ritenuta insussistenza del rischio di reiterazione ex art. 274, lettera c) cod. proc. pen.

Tanto, tuttavia, trascurando integralmente il tenore della motivazione in forza della quale la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere il beneficio, facendo leva sulla protrazione nel tempo delle condotte vessatorie e persecutorie poste in essere dall'imputato, realizzate, nei confronti della (omissis), sfociate in agiti illeciti realizzati anche in danno di soggetti estranei al rapporto coniugale (avuto riguardo alle lesioni cagionate al (omissis)): profili argomentativi ritenuti, all'evidenza, dotati di predominante pregnanza rispetto alle valutazioni rese in sede di incidente cautelare, che i ricorsi non sottopongono ad alcuna censura critica specifica.

7. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/03/2021.

Il Componente estensore  
Benedetto Paternò Raddusa



Il Presidente  
Stefano Mogini



**Depositato in Cancelleria**



5/5/21  
10  
Dott.ssa [illegible]